

## N. R.G. 1130/2019 – Liquidazione del patrimonio



### **TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**

*Sezione civile – volontaria giurisdizione*

#### **IL GIUDICE**

letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio depositato in data 18.07.2019 da SALVATORE FATTERI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Bianchi e Paolo Lorenzini, come integrato in data 06.11.2019 a seguito di rilievi da parte del Giudice;

sentiti a chiarimenti l'istante e il professionista designato *ex art.15 comma 9 L.n. 3/2012* alle udienze del 23.10.2019 e 13.11.2019;

ritenuta la propria competenza territoriale essendo il debitore residente in Colle di Val d'Elsa (SI), Via dei Fossi n. 43;

considerato che il ricorrente ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, in ragione della consistente esposizione debitoria contratta nell'esercizio della precedente attività di impresa nel settore della ristorazione e mediante accesso personale al credito;

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi di Siena ai sensi dell'art.15 co. 9 L. n. 3/2012, dott.ssa Linda Priori, integrata in data 06.11.2019;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 *ter* legge n. 3/2012;

considerato, in particolare, che dalla relazione dell'O.C.C. si evince che:

- il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento;
- il ricorrente non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
- il ricorrente non ha fatto ricorso nei precedente cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- la domanda di liquidazione è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dall'inventario di tutti i beni del debitore, con l'indicazione del possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili nonché dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

rilevato che il professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 ha espresso una valutazione positiva in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione;

rilevato che nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso non sono stati posti in essere atti in frode alle ragioni creditorie;

osservato che a fronte di un indebitamento pari ad € 165.043,00, come dichiarato dal debitore, il ricorrente propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente nella proprietà, per un valore complessivo stimato dal debitore di circa € 28.553,00 di seguenti beni immobili meglio individuati nella relazione di stima allegata in atti (Doc. 12): 1/6 di proprietà abitazione e terreno siti in Mogoro (OR), 3/36 di proprietà su area fabbricabile sita a Mogoro (OR), 1/12 e 1/6 di proprietà terreni agricoli siti in Agro di Sinis (OR), 3/36 di proprietà di area fabbricabile sita in Quartu Sant'Elena (CA);

rilevato che l'istante percepisce uno stipendio mensile di Euro 1.505,46 circa, di cui la somma di Euro 350,00 è già stata assegnata per il mantenimento della figlia minore \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* con provvedimento del Tribunale di Siena del 27.12.2017 con pagamento diretto da parte del datore di lavoro in favore della madre collocataria della minore ed avendo natura di credito alimentare è da ritenersi esclusa dalla liquidazione;

rilevato che il ricorrente ha a disposizione l'immobile in cui risiede in forza di contratto di comodato gratuito e che appare congruo stabilire che resti escluso dalla liquidazione l'importo mensile di Euro 900,00, superiore al c.d. minimo vitale, necessario al mantenimento del debitore, sicché tutto quanto eccedente tale importo sarà oggetto di liquidazione;

rilevato che il professionista gestore della crisi può assumere la funzione di liquidatore dei beni atteso che lo stesso art.15 comma 8 L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;



## **NOMINA**

quale liquidatore la dott.ssa LINDA PRIORI, già gestore della crisi *ex art. 14 ter* comma 3 legge n. 3/2012;

## **DISPONE**

che sino a che il provvedimento di chiusura *ex art.14 novies* comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda *ex art.14 ter* L.n.3/2012;

## **DISPONE**

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Letto l'art. 14 *quinqies* comma 4,

## **DISPONE**

che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del patrimonio di liquidazione ed in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14 *undecies* ed ai sensi dell'art. 14 *quinqies* comma 4, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

## **AVVISA**

fin d'ora il debitore che, conformemente alla *ratio* della procedura in esame ed alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 *undecies* e 14 *terdecies*, nessuna domanda di esdebitazione potrà essere presentata prima della chiusura della procedura di liquidazione, pena l'inammissibilità della stessa;

## **STABILISCE**

- a) che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di a spese del debitore e a cura liquidatore;
- b) ordina la trascrizione del decreto, a spese del debitore e a cura del liquidatore;



### **ORDINA**

al liquidatore di provvedere alla trascrizione del presente decreto presso l’Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi e presso il pubblico registro automobilistico;

### **ORDINA**

ai debitori e agli eventuali terzi privi di titolo opponibile alla procedura di rilasciare al liquidatore i beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Letto l’art. 14 ter comma 6 lett. b), secondo cui non è compreso nella liquidazione “[...] *ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*”,

### **DICHIARA**

non compresi nella liquidazione i mobili di arredo dell’abitazione di residenza del debitore, nonché eventuali guadagni del beneficiario nei limiti di Euro 900,00, tale essendo l’importo minimo necessario al mantenimento del debitore, sicché tutto quanto eccedente tale importo sarà oggetto di liquidazione, dando atto della esclusione dalla liquidazione dell’importo di Euro 350,00 già oggetto di assegnazione in favore della figlia minorene \*\*\*\*\* \*\*, trattandosi di credito alimentare;

### **MANDA**

alla cancelleria per le comunicazioni all’O.C.C., al Liquidatore nominato e alla parte ricorrente.

Siena, 7 febbraio 2020

La Giudice

dott.ssa Valentina Lisi

